



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SOLUZIONE TUTELA LEGALE

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;**
- b) Dip Aggiuntivo;**
- c) Glossario;**
- d) Condizioni di assicurazione**

che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

GRUPPO NOBIS

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) alla via Paracelso 14. Tel: +39.039.9890001, sito internet **www.nobis.it**, e-mail: **assicurazioni@nobis.it**, PEC: **nobisassicurazioni@pec.it**.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Esercizio 2017

Bilancio approvato il 10/05/2018

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Alla scadenza il presente contratto di Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Per maggiori informazioni in merito al contenuto delle coperture assicurative si veda l'art.5 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 4-5-8 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: franchigie, scoperti

FRANCHIGIE E SCOPERTI: Il presente contratto prevede franchigie e scoperti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato e del Contraente in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità

AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze di Rischio rese in sede di conclusione della presente Assicurazione potrebbero comportare la mancata corresponsione della Prestazione oggetto della Polizza.

5. Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli articoli 1 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il pagamento del Premio può essere effettuato per mezzo di bonifico bancario.

Per maggiori informazioni, si rinvia all'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse_

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

L'Assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dall'Assicurazione

I diritti derivanti dal presente contratto di Assicurazione, diversi dal diritto al pagamento del Premio, si prescrivono in 2 (due) anni ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. La prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile

Al presente contratto di Assicurazione si applica la Legge italiana.

11. Regime fiscale

Il presente contratto di Assicurazione è soggetto all'imposta assicurativa sui premi, nella misura del 21,25%.

B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione della Prestazione

AVVERTENZA: modalità e termini per la denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso all'Assicuratore.

Per maggiori informazioni relativamente alle procedure di denuncia del Sinistro e di liquidazione della Prestazione si rinvia agli articoli 9 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, secondo le modalità dagli stessi indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14 - Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.98.90.714.

Sito Internet – Aggiornamenti Si rinvia al sito internet www.nobis.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il Rappresentante Legale

Dr. Giorgio Introvigne



A) Assicurativo

› Addetti:

i prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell'Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276) i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276.

› Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

› Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

› Contraente

Chi stipula il contratto di assicurazione.

› **Franchigia** la parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene comunque a suo carico.

› **Impresa Nobis** Compagnia di Assicurazione S.p.A

› Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro/caso assicurativo.

› Massimale

La somma entro la quale l'Impresa risponde per ogni caso assicurativo.

› Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

› Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

› Sinistro/Caso Assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

› Valore in lite

Il valore del contendere.

B) Giuridico

› Assistenza stragiudiziale

È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

› Contravvenzione

È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

› Delitto

È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

› delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;

› delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;

› delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

› Diritto penale

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.

Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

› **Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione.

Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza nell'ipotesi di procedimento penale o di sanzione amministrativa è il momento in cui sarebbe stato commesso il reato o l'illecito amministrativo.

› **Libro Unico del Lavoro**

Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.

› **Procedimento penale**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

› **Reato**

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

› **Sanzione amministrativa**

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

› **Spese di giustizia**

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

› **Spese peritali**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Condizioni Generali di Assicurazione

ART. 1 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennità, esclusa dal conteggio l'indennità dovuta dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennità calcolata secondo il proprio contratto, senza tenere conto dell'eventuale scoperto e/o franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Resta esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di adesione alla polizza con il relativo premio pagato a mezzo bonifico. La durata della polizza è di un anno dalla data di adesione.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al Broker, oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa, il Contraente e ogni singolo Aderente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni.

L'Impresa inoltre ha facoltà di recedere anche da ogni singola adesione. In tal caso quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso.

ART. 5 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La presente assicurazione non si proroga automaticamente alla scadenza del 31/12/2020.

ART. 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni di Assicurazione

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, **nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di 1.000,00 euro;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di 15.000,00 euro. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte dell'Impresa a condizione che venga garantita all'Impresa stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali l'Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 2 - TUTELA ABITAZIONE DELL'ASSICURATO

ART. 2.1 – AMBITO E GARANZIE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'Abitazione indicata in polizza, che costituisce abitazione principale e dimora abituale dell'Assicurato, da lui direttamente utilizzata e non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo, qualora:**

- a) subisca danni extracontrattuali **all'Abitazione o al suo contenuto**, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto colposo o per Contravvenzione**. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI;
- c) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto doloso**, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, **purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.**
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 euro**, relative a:
 - acquisti di beni o servizi **di pertinenza esclusiva dell'Abitazione indicata in polizza;**
 - diritti di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, **riguardanti l'Abitazione indicata in polizza.**
- e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento dell'Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a l'Impresa, al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Impresa, ad esibirne copia;**
- f) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, **debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado** competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, **allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro.**

ART. 3 - TUTELA VITA PRIVATA

ART. 3.1. – AMBITO E GARANZIE

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della sua vita privata** qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali, alla persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto colposo o per Contravvenzione**. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI;
- c) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto doloso**, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, **purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.**
- d) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 euro, relative a:**
 - acquisto di beni o servizi per la vita privata;
 - diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardanti, oltre all'Abitazione indicata in polizza, le altre abitazioni **purché direttamente utilizzate dall'Assicurato e non godute o condotte da terzi a qualsiasi titolo;**
- e) debba sostenere vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc);
- f) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento dell'Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare all'Impresa, al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Impresa, ad esibirne copia;**
- g) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, **debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado** competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, **allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro.**

Le garanzie valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato nella veste di ciclista, pedone e trasportato su qualunque mezzo.

ART. 4 - TUTELA LAVORO SUBORDINATO

ART. 4.1. – AMBITO E GARANZIE

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata o parasubordinata, qualora:**

- a) subisca danni extracontrattuali, alla persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto colposo o per Contravvenzione**. Sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI;
- c) sia sottoposto a Procedimento penale per **Delitto doloso**, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, **purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;**

- d) debba sostenere vertenze con il datore di lavoro, derivanti da contratto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- e) debba sostenere vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc);
- f) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento dell'Impresa, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare all'Impresa, al momento del Sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte dell'Impresa, ad esibirne copia;**
- g) a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 5 ESCLUSIONI, **debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado** competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, **allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a 250 euro.**

ART. 5 - ESCLUSIONI

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natantio aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
 - materia fiscale ed amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative;
- operazioni di acquisto o costruzione di beni immobili;
- Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato;
- per controversie riferibili a beni immobili non direttamente utilizzati dall'Assicurato e goduti o condotti da terzi a qualsiasi titolo.

La garanzia è sempre esclusa qualora l'assicurato svolga l'attività di medico.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie l'Impresa garantisce un servizio di Consulenza **legale telefonica** nell'ambito delle materie previste in polizza: per accedere al servizio il Contraente/Assicurato dovrà telefonare al **Numero Verde 800.894137** in orario d'ufficio (dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).

ART. 6 - PERSONE ASSICURATE

La copertura assicurativa è operante nei soli confronti del Contraente/Assicurato.

ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein, nell'ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

ART. 8 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con l'Impresa per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati all'Impresa nei termini previsti dalla legge.

La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.

Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto.

NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro:

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800-894137

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39.039.9890.710

- **denuncia scritta:**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Sinistri

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni –
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

L'Assicurato dovrà inoltre trasmettere all'Impresa **tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro** facendo, inoltre, pervenire alla stessa notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, **entro il termine utile per la difesa**. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.**

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l'Impresa.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, l'Impresa non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.

ART. 10- GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, l'Impresa (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05 si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare all'Impresa, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, l'Impresa valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, l'Impresa trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente articolo "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata l'Impresa su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con l'Impresa, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con l'Impresa, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione dell'Impresa, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dall'Impresa, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.
- L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;
- In caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;
- L'Impresa non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 11 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e l'Impresa sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dall'Impresa la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dall'Impresa stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 12 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta all'Impresa quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

ART. 13- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART.14 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

ART.15- CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett. RELA Broker s.r.l. Piazza della Vittoria 12/15 - 16121 GENOVA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla RELA Broker s.r.l. la quale tratterà con l'Impresa - Nobis Compagnia di assicurazioni S.p.A.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli Artt. 120 e 121, del D. Lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il Broker o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza.

2. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per: a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta; b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce; c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso; d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

3. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonché rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.